



Studio Notarile Associato  
SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA  
Roma Via Dalmazia n. 31  
Tel. 06-8415073  
Anzio Via F. Breschi n.25  
Tel. 06-9831207

Repertorio n. 15965 Raccolta n. 9732  
VERBALE D'ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre dicembre duemilavent.  
(23 dicembre 2020)

In Anzio, nel mio studio.

Avanti a me Prof. Avv. Marco Sepe, Notaio in Anzio, con studio in Via Breschi n. 25, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- CAGGIANO Paola nata in Napoli il 7 maggio 1958, residente in Roma, Viale delle Mura Aurelie n. 7, codice fiscale CGG PLA 58E47 F839O, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione senza scopo di lucro denominata "LA PICCOLA NAZARETH - ONLUS", con sede in Nettuno Via dello Scopone n. 69, codice fiscale 96377780588, costituita con atto a rogito del notaio Giacomo Laurora di Roma in data 21 ottobre 1998 repertorio 31257/10128, registrato in Roma Atti Pubblici il 6 novembre 1998, iscritta presso il Registro delle ONLUS.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria degli associati della suddetta associazione indetta per oggi in prima convocazione, in questi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica integrale dello statuto per adeguarlo alla nuova disciplina in materia di enti del terzo settore, ai fini dell'iscrizione nel relativo registro.

Aderendo alla richiesta, verbalizzo quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto e per unanime designazione degli intervenuti, la signora Caggiano Paola, la quale attesta e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo avviso consegnato a mano in data 15 dicembre 2020;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di essa Presidente e del vice Presidente Mary Agnel Kumminithottathill;

- per la compagine degli associati sono intervenuti, in proprio tutti gli associati nelle persone di sé stessa, del vice Presidente e dei signori Fasciano Luca, Fasciano Miriana, Bah Fatima Oumar, Doda Giulio e Beyene Elena Seifu.

Dichiara quindi validamente costituita l'assemblea a norma di legge e di statuto ed idonea a deliberare.

Sull'argomento posto all'ordine del giorno la Presidente espone all'Assemblea che a seguito dell'emanazione del D.M. 15 settembre 2020 è di prossima istituzione il registro unico nazionale degli enti del terzo settore previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. codice del terzo settore).

Precisa che l'iscrizione in tale registro è indispensabile per il mantenimento dei benefici fiscali connessi alla qualifica di onlus, qualifica e connesse agevolazioni che cesseranno con lo scadere del periodo transitorio previsto dall'art. 104 del suddetto codice.

Chiarisce che per poter procedere all'iscrizione nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore è necessario adeguare lo statuto vigente alla disciplina dettata dal codice. Invita pertanto l'assemblea ad approvare il nuovo te-

REGISTRATO  
all'Agenzia delle Entrate  
di Roma 8

II 29/12/2020

N. 4127

Serie 1T

sto statutario, integralmente modificato  
L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità  
delibera  
di modificare integralmente e di approvare il nuovo Statuto, che composto  
di numero 22 (ventidue) articoli, di seguito si riporta:

#### STATUTO della

#### **"LA PICCOLA NAZARETH - ONLUS"**

#### **ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

1) E' costituita, una associazione denominata **"LA PICCOLA NAZARETH - ONLUS"**, che di seguito sarà chiamata per brevità "Associazione".  
In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione assumerà la denominazione di **"LA PICCOLA NAZARETH - ETS"** a decorrere dall'iscrizione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore previsto dal D. Lgs. 117/2017, dovendosi intendere l'assunzione di tale denominazione sospensivamente condizionata a detta iscrizione.

2) L'Associazione ha sede legale in Nettuno, Via dello Scopone n. 69. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Nettuno non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

3) L'Associazione ha durata indeterminata salvo anticipato scioglimento deliberato dai soci a norma di legge.

4) È un'organizzazione democratica, apartitica, aconfessionale, arazziale non ha fini di lucro né diretto né indiretto. Ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà e utilità sociale. È fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

5) L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati. Tutte le cariche associative sono elettive. Tutti gli associati possono accedervi.

#### **ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ**

1) L'Associazione sorge con lo scopo di accogliere bambini e/o ragazzi di età compresa tra zero e diciotto anni in affidamento, minori che per ragioni diverse devono essere separati dai genitori per brevi periodi, perché:

- figli di ragazze madri che hanno detto "sì alla vita", scegliendo la vita all'aborto;
- figli di genitori in prigione;
- figli di tossicodipendenti e/o alcolizzati;
- figli di genitori in temporanea impossibilità di mantenerli per mancanza di lavoro o altra causa.

2) Il servizio sarà gratuito, senza alcuna discriminazione di colore, credo, nazionalità e condizione fisica.

3) I minori potranno essere assistiti anche dopo la maggiore età.

4) L'Associazione lavorerà anche in collaborazione con il Tribunale dei Minori e i competenti Servizi Sociali pubblici.

5) L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate.

6) Può comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di legge.

fra cui:

a) svolgere attività di sensibilizzazione sulle tematiche legate all'accoglienza dei minori, attraverso incontri, eventi, ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e social;

b) promuovere progetti, eventi, iniziative da parte di enti pubblici e privati, su tutto il territorio nazionale, per l'informazione e la formazione nell'accoglimento dei minori;

c) promuovere e contribuire, in modo diretto e/o indiretto, alla diffusione di video, studi scientifici e ricerche, paper, articoli, bibliografie inerenti l'accoglimento dei minori;

d) pianificare e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui iniziative socio-educative, come ad esempio: convegni, seminari, congressi o simili, sempre nell'ambito dell'accoglimento dei minori o di eventuali tematiche/problematiche ad essa correlate.

7) Per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie degli associati.

8) Per il raggiungimento degli scopi sociali e laddove fosse opportuno, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e con altri enti del terzo settore.

9) Tutte le attività della Associazione sono indirizzate prevalentemente a beneficio di soggetti non associati. Potranno tuttavia beneficiare dell'Associazione anche gli associati che, coerentemente all'ambito di attività dell'Associazione, si trovino in condizioni di svantaggio o vulnerabilità.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ SVOLTE IN REGIME DI VOLONTARIATO**

1) Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese sostenute in relazione ad opere svolte in favore dell'Associazione, dietro presentazione di giustificativi o ricevute, entro limiti massimi e condizioni preventivamente definite dal Consiglio Direttivo e approvate dalla Assemblea.

2) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dalla normativa e l'organo sociale deliberi le tipologie di spesa e le attività per le quali è prevista tale modalità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

3) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari attivi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **ART. 4 - ATTIVITÀ SVOLTE IN REGIME RETRIBUITO**

1) In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **ART. 5 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati esclusivamente alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;  
d) fondo di riserva.

2) Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;  
b) eredità, donazioni e legati;  
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;  
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;  
e) entrate derivanti da attività varie di raccolta fondi compatibili con le finalità sociali e nei limiti della normativa vigente;  
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;  
g) raccolta fondi di cui all'art.7 del D. Lgs. 117/2017 (solo dal momento in cui il D. Lgs. 117/2017 sarà operativo).

3) I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

#### **ART. 6 - IL BILANCIO**

1) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2) Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) Il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle a esse connesse e/o accessorie.

5) E' fatto divieto di distribuire anche in modalità indiretta, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 7 - CONVENZIONI**

1) Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2) Allo stesso modo, l'Associazione potrà stipulare convenzioni anche con enti con personalità giuridica di diritto privato.

3) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, ed è liberamente consultabile dai soci che ne facciano richiesta.

#### **ART. 8 - I SOCI**

1) Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi e le finalità istituzionali, senza discriminazione alcuna di sesso, nazionalità, religione, ideologia, età.

2) Il rapporto e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

- 3) Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
- 4) Il numero dei soci è illimitato.
- 5) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 6) Sono previste le seguenti categorie di soci:
  - a) soci fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione della Associazione;
  - b) soci ordinari: tutti coloro che ne facciano richiesta;
  - c) soci onorari: coloro che per decisione del Consiglio Direttivo vengono scelti per la carica, i meriti, la collaborazione con l'Associazione.
- 7) Il Consiglio Direttivo può accogliere inoltre Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività della Associazione.

#### **ART. 9 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

- 1) La qualità di socio è intrasmissibile.
- 2) L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata su decisione del Consiglio Direttivo, subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 3) L'eventuale reiezione dell'istanza deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.
- 4) Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso - entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione - alla Assemblea dei soci che deve decidere in via definitiva sulla questione non appena si riunisce.
- 5) L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione - il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata -.
- 6) La qualità di Socio si perde:
  - a) per decesso;
  - b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione per mezzo di raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del rinnovo annuale (ovvero entro e non oltre il 1 novembre dell'anno in corso);
  - c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per fatti gravi a carico del socio, inosservanza dei regolamenti, statuto, deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
  - d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, se deliberata, trascorsi 30 giorni dal sollecito inviato tramite trasmissione elettronica (email).
- 7) Per anno associativo si intende il periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 8) La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sua attività.

Nel dettaglio:

2) i soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività, le iniziative e gli eventi promossi dall'Associazione;
- b) partecipare alle assemblee e esprimere il loro voto - il voto potrà essere espresso da tutti i soci maggiorenni, in regola con la quota annuale associativa e soci da almeno tre mesi;
- c) eleggere ed essere eletti negli organi sociali - in caso di elezione, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- e) consultare i rendiconti economici presso il luogo ove vengono conservati, discuterne ed approvarli;
- f) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

3) I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e in nessun caso può essere restituita.

#### **ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L'organo di controllo.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è finalizzata ad assicurare una corretta gestione dell'organizzazione nel suo complesso.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 4) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 5) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, tramite lettera, fax, ovvero in forma elettronica/telematica (mail) e pubblicizzata attraverso il sito e/o gli strumenti social gestiti dalla organizzazione, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della

ma convocazione e della seconda convocazione.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10) Tutte le votazioni sono palesi.

11) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e dal Presidente. Tale verbale viene conservato in libera visione a tutti i soci.

### **ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente (o con delega) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

2) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.

3) Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di un altro socio.

4) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

6) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

a) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo;

b) fissare l'ammontare della quota associativa;

c) discutere ed approvare i programmi di attività;

d) eleggere, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo;

e) approvare l'eventuale regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e successive variazioni;

f) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

### **ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per quella ordinaria.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con il voto favorevole di più della metà del numero di soci.

### **ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) sino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci, durano in carica 5 (cinque) an-

- ni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rieletti senza un limite massimo di mandati consecutivi.
- 2) È l'Assemblea a stabilire, a maggioranza dei voti, il numero delle persone che compongono il Consiglio Direttivo e che saranno eletti dalla Assemblea dei soci.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente, se questi non sono eletti dall'Assemblea.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, e sempre che rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, mediante cooptazione. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente, se questi non sono eletti dall'Assemblea;
  - b) formula i programmi, pianifica le attività sulla base delle linee guida approvate dalla Assemblea dei soci;
  - c) attua le delibere dell'Assemblea;
  - d) svolge le attività esecutive per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione;
  - e) esercita come organo collegiale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
  - f) delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - g) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
  - h) cura tutti i provvedimenti amministrativi nei limiti dello statuto e del mandato assembleare;
  - i) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
  - l) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
  - m) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8) Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale della Associazione.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.
- 11) Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso. La convo-

cazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) In via straordinaria, il Consiglio può essere convocato anche quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) Consiglieri.

13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o di chi ne fa le veci e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati agli atti.

14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; i membri assenti possono delegare anche gli altri membri per il loro voto (è consentita al massimo una delega a persona). Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza (tra presenti e delegati); in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

15) E' ammessa la facoltà che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza fonia e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove si trova altresì il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **ART. 16 - PRESIDENTE**

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti se non eletto dall'assemblea. Il suo mandato dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

2) Il Presidente svolge le seguenti attività:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;

d) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;

e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

f) convoca l'Assemblea dei soci.

3) E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

6) Provvede di concerto con il Segretario/Tesoriere alla riscossione delle entrate, ad accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati; provvede ed al pagamento delle spese dell'Associazione e al rimborso delle spese sostenute dai volontari nell'esercizio delle attività della Associazione.

#### **ART. 17 - VICE PRESIDENTE**

1) L'Assemblea è eletto dal Consiglio Di-

rettivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.  
2) Sostituisce il Presidente in tutte le attività in cui il Presidente non può attendere o presenziare.

#### **ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO**

1) Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

#### **ART. 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1) Nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 sarà nominato il revisore legale, che potrà essere anche l'Organo di controllo qualora iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

#### **ART. 20 - RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA/BILANCIO**

1) I documenti di rendicontazione economico finanziaria dell'Organizzazione sono annuali. Sono redatti e tenuti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2) Nei periodi in cui l'Associazione opererà come ONLUS dovrà attenersi alle disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali di cui all'art 25 del D. Lgs. 460/1997.

#### **ART. 21 - SCIOGLIMENTO**

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

3) In esito all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, nelle ipotesi di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore oppure, in mancanza, ad altre Associazioni/Fondazioni, anche internazionali, di assistenza, ricerca e cura sulle patologie indicate all'articolo 2 (due) del presente Statuto.

4) La scelta del soggetto cui il patrimonio viene devoluto è a cura del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI**

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) Transitoriamente e sino all'entrata in vigore del Registro Nazionale del Terzo Settore valgono altresì le norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460."

Null'altro essendovi dà deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e trenta.

Richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano che ho letto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e trentacinque.

L'atto consta di fogli sei scritti per ventuno facciate e sin qui della ventunesima.

F.TO: PAOLA CAGGIANO - MARCO SEPE NOTAIO

